



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Ufficio I – Affari generali



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
pec: prot.pr.palermo@giustiziacert.it

Alla Segreteria Regionale della O.S. COSP

E-mail: segreteria generalecoosp@pec.it

OGGETTO: Decreto legislativo n. 449/92. Precisazioni sull'esercizio dell'azione disciplinare.

Come già anticipato nel corso della riunione tenutasi in data 20 giugno 2024 in occasione del primo incontro dello scrivente con le OO.SS. regionali rappresentative, si partecipa a codesta Parte Sociale che - in una logica di stretta aderenza ai canoni di legittimità - si è ritenuto opportuno offrire univoche precisazioni in tema di esercizio dell'azione disciplinare ai Direttori degli Istituti penitenziari del Distretto.

Infatti, con allegata lettera circolare n. prot. PR16.26/07/2024.0059963.U che si trasmette per opportuna conoscenza, si è voluta richiamare l'attenzione delle Autorità Dirigenti circa l'imprescindibilità del rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità nel dare avvio e nello svolgimento all'azione disciplinare, nonché sull'importanza di procedere con estrema cautela ed attenzione in sede di valutazione della promozione dell'azione disciplinare e di determinazione della fattispecie entro cui sussumere la condotta rilevata.

Rinviano ai contenuti della citata lettera circolare, che non trascura di porre in evidenza profili attinenti alle innovazioni normative di recente introduzione e richiami a specifiche fattispecie infrattive tipicizzate, si sottolinea che la sensibilizzazione operata in tema di azione disciplinare è fondata sulla *ratio* propria del Decreto legislativo n. 449/92 e sui principi in esso declinati, nella ferma convinzione che l'esercizio di una giusta e ponderata azione disciplinare sia condizione e presupposto per la costruzione ed il mantenimento del benessere del personale.

IL PROVVEDITORE
Maurizio Veneziano



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Divisione I - Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria



Viale Regione Siciliana Sud-Est, 1555
90128 Palermo, Tel. (091)7799111
pec: prot.pr.palermo@giustiziacert.it

LETTERA CIRCOLARE

Ai Direttori degli Istituti Penitenziari
LORO SEDI

Ai Direttori degli Uffici e Divisioni
SEDE

Al Direttore del C.G.M. di
PALERMO

Al Direttore dell'U.I.E.P.E. di
PALERMO

OGGETTO: Decreto legislativo 449/92. Precisazioni sull'esercizio dell'azione disciplinare.

In riferimento alla materia indicata in oggetto, anche alla luce dei rilevanti interventi legislativi susseguitisi dall'ultima Circolare dipartimentale regolante la materia (n. 3635/6085 del 13.04.2012), questo Ufficio avverte la necessità di richiamare l'attenzione delle SS.LL. su alcune regole che presidono alla correttezza del procedimento disciplinare.

In primo luogo, si evidenzia l'assoluta necessità che le Direzioni in sede di valutazione della promozione dell'azione disciplinare e di determinazione della fattispecie entro cui sussumere la condotta, debbano primariamente verificare le circostanze del caso concreto, il contesto in cui è stata realizzata la mancanza, i motivi e l'intensità dell'elemento intenzionale nonché di quello colposo (principi di gradualità e proporzionalità dell'azione disciplinare previsti all'art. 11 del D. Lgs. 449/92 che, seppur espressamente previsti in fase decisoria, possono ritenersi immanenti a tutta l'azione disciplinare - vedasi circolare GDAP n. 3635/6085 del 13.04.2012 -), verificando di tal guisa se, pur a fronte di un comportamento formalmente rientrante nella competenza dell'organo superiore, lo stesso non possa essere adeguatamente sanzionato con la Censura (tipico è l'esempio di un comportamento che formalmente possa qualificarsi come "grave negligenza in servizio" che, con l'applicazione dei principi su indicati, possa inquadarsi nella più lieve fattispecie della "negligenza in servizio").

In secondo luogo, ove si reputi che il comportamento infrattivo rientri nella competenza degli Uffici Superiori, è necessario che non ci si limiti alla pura e semplice trasmissione di rapporti redatti dal Comandante o da altri operatori, bensì che le Direzioni forniscano, seppur con finalità meramente accertative, tutti gli elementi necessari e reperibili esclusivamente presso le sedi del dipendente, per le valutazioni in ordine alla manifesta sussistenza dell'infrazione che dovranno essere compiute dai Superiori Uffici (tipico è l'esempio

Sezione II - Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale della Sicilia

Divisione I - Personale, Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria

dell'allegazione dell'ordine di servizio che si ritiene violato dal dipendente oppure il fornire il foglio matricolare aggiornato onde consentire, tra le altre, la verifica sulla presenza di eventuali recidive).

In terzo luogo, si segnala la rilevante modifica legislativa riguardante l'art. 15 del citato decreto legislativo nella parte in cui prevede, al punto a), che ove il Comandante di reparto dell'istituto rivesta la qualifica di Primo Dirigente sarà costui, in presenza di un'infrazione per la quale sia prevista una sanzione più grave della censura, ad "informare", a seconda dei casi, il Provveditore Regionale o l'Autorità Centrale competente.

Infine, si ritiene di formulare alcune osservazioni in ordine alle ipotesi previste agli artt. 3 c. 2 lett. e), 5 c. 3 lett. d) e 6 c. 2 lett. g), ossia quelle riguardanti le varie ipotesi di "omessa o ritardata presentazione in servizio".

Invero, considerato che dall'assenza ingiustificata dal servizio discendono conseguenze sia di natura disciplinare che ulteriori conseguenze sfavorevoli per il dipendente (il periodo non può essere considerato utile per i fini della maturazione dell'anzianità di servizio e nella qualifica), occorre porre particolare attenzione e cura e segnalare i casi di ingiustificata assenza dal servizio dopo un'oculata ed esauriente attività accertativa.

Per maggiore chiarezza, può definirsi "assenza ingiustificata dal servizio" quella in cui il dipendente non abbia prodotto una certificazione del proprio medico di fiducia e non abbia reso possibile al medico della struttura pubblica la visita di controllo, essendo sufficiente la presenza di anche sola una di tali circostanze per fare venir meno i presupposti per qualificare l'assenza come ingiustificata.

Ad ogni modo ciò non esclude che il dipendente possa essere chiamato a rispondere della violazione di specifici ordini di servizio in materia.

Pertanto le SS.LL. nei casi in argomento, avranno cura, qualora l'interessato non abbia ancora provveduto a presentare idonea certificazione sanitaria, di diffidarlo formalmente a regolarizzare la propria posizione amministrativa, fissando un termine perentorio e avvisandolo che, spirato inutilmente tale termine, l'Amministrazione intraprenderà ogni azione opportuna (sia disciplinare che amministrativa). Vale la pena di precisare che al dipendente deve essere indicato con esattezza quali siano i giorni da giustificare.

Tanto premesso, nel rilevare come lo strumento disciplinare non debba essere inteso quale strumento di governo del personale ma, piuttosto, quale strumento al quale ricorrere in ultima istanza e pertanto andrebbe ritenuto come "doverosa eccezione" all'ordinario svolgersi dell'attività amministrativa, si confida nella collaborazione faticosa delle SS.LL. affinché quest'Ufficio sia messo in grado di assumere le dovute iniziative ed i necessari provvedimenti e si raccomanda il puntuale rispetto delle direttive dipartimentali in materia.

Alle Direzioni del C.G.M. e dell'U.I.E.P.E. in indirizzo tanto si rappresenta per competenza e per diramazione ai Servizi dipendenti.

IL PROVVEDITORE
Maurizio VENEZIANO

Sezione II - Disciplina e Contenzioso di Polizia Penitenziaria